

# XVIII LEGISLATURA

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

**SERRACCHIANI, RIZZO NERVO,**

Modifiche al Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, in materia di estensione del periodo di malattia ammesso alla conservazione del posto di lavoro in caso di patologie di tipo oncologico o che comunque necessitino di prolungate terapie, anche di carattere riabilitativo.

*Presentata il*

Onorevoli Colleghi! Il caso del giovane Steven Babbi di Cesenatico che, a soli 24 anni è deceduto dopo una lunga lotta contro il sarcoma di Ewing, e che per il prolungarsi della malattia si è visto revocare l'indennità di malattia dall'INPS – ovvero l'ente titolato all'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità -, è solo l'ultimo in ordine di tempo di una lunga casistica che periodicamente viene portata all'attenzione dell'opinione pubblica e della politica.

Tali paradossali effetti sono la conseguenza, da una parte, dei progressi della scienza medica che fortunatamente ha consentito di poter curare o, comunque, prolungare la vita dei pazienti di malattie oncologiche o di malattie un tempo o sconosciute o ritenute incurabili e, dall'altra, dal permanere in vigore della disciplina che tutela il diritto del lavoratore di mantenere il proprio posto di lavoro anche in caso di malattia prolungata, ovvero il cosiddetto periodo di "comporto", risalente addirittura al 1924.

Infatti, tale diritto è tuttora riconosciuto dal Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, disponendo con l'articolo 6, quarto comma, che in caso di interruzione di servizio dovuta ad infortunio o malattia, il lavoratore conserva il proprio posto di lavoro per un periodo di tre mesi, se questi abbia un'anzianità di servizio non superiore ai dieci anni e per un periodo di sei mesi, se abbia un'anzianità di servizio di oltre dieci anni. In base a tale disciplina, l'INPS riconosce una indennità pari al 50 per cento della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno e del 66,66 per cento dal 21° al 180° giorno, agli operai del settore industria e agli operai e impiegati del settore terziario e servizi con contratto a tempo indeterminato, per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell'anno solare.

Una volta scaduto il periodo di comporto, se il lavoratore non rientra al lavoro, è facoltà del datore di lavoro di procedere al licenziamento, senza necessità di alcuna motivazione ulteriore rispetto al superamento di tale termine. Si tratta ovviamente di una facoltà per il datore di lavoro e non di un obbligo. Qualora superato il periodo di comporto, le uniche possibilità per il lavoratore sono rappresentate, laddove previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, dalla richiesta dell'aspettativa non retribuita e, successivamente, delle eventuali ferie che ha maturato.

Come si può agevolmente constatare, si tratta, in ogni caso, di circostanze e soluzioni che rendono ancor più precaria e gravosa la condizione di lavoratori che già sono pesantemente colpiti nel bene primario della propria salute e che, soprattutto denotano un inaccettabile anacronismo del nostro ordinamento che non sembra tener conto dei progressi della scienza medica.

In ragione di tali considerazioni, la presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di intervenire sul citato Regio decreto legge del 1924, prevedendo che il suddetto periodo di comporto, laddove non più favorevolmente stabilito dalla contrattazione collettiva di riferimento, sia raddoppiato in caso di patologie di tipo oncologico o che comunque necessitino di prolungate terapie, anche di carattere riabilitativo. La puntuale individuazione delle patologie che possono dar vita a tale prolungamento del periodo di comporto è rimessa all'emanazione di un apposito decreto del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tale soluzione appare la più appropriata, anche per consentire più agevolmente l'eventuale aggiornamento di tali categorie di patologie, in ragione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.

## Art. 1

1. All'articolo 6, del Regio Decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

“In caso di assenza dovuta a patologie di tipo oncologico o che comunque necessitino di prolungate terapie, anche di carattere riabilitativo, qualora non più favorevolmente stabilito dalla contrattazione collettiva di riferimento, la durata del periodo di conservazione del posto si intende raddoppiata. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le patologie di cui al presente comma.”

